

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (Classe LM-74, SCIENZE E
TECNOLOGIE GEOLOGICHE)**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in particolare, il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on-line all'indirizzo www.unimore.it/regolamenti.
2. Il Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) afferisce alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. L'organo collegiale competente è il Consiglio Interclasse del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (Classe L-34) e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74), che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. L'ordinamento didattico (RAD) del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) , con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali, è riportato nell'**Allegato 1** che forma parte integrante del presente Regolamento ed è consultabile on-line all'indirizzo www.scienze.unimore.it.

Art. 2 – Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) devono essere in possesso di un diploma di laurea o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e/o conoscenze e competenze indicati dall'ordinamento citato e specificati al successivo comma 2.
2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico (RAD) e nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere un minimo di 65 CFU compresi in almeno tre dei seguenti ambiti formativi caratterizzanti la classe L-34:
 - Ambito geologico-paleontologico (GEO/01 - GEO/02 - GEO/03)
 - Ambito geomorfologico-geologico applicativo (GEO/04 - GEO/05)
 - Ambito mineralogico-petrografico-geochimico (GEO/06 - GEO/07 - GEO/08 - GEO/09)
 - Ambito geofisico (FIS/06 - GEO/10 - GEO/11 - GEO/12)

Tali CFU vanno acquisiti durante il corso di studi universitario di primo livello e/o di altro corso di studio di livello equipollente o superiore ovvero attraverso l'iscrizione a singole attività formative. Eventuali integrazioni curriculari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

Per essere ammessi alla Laurea Magistrale, oltre ai requisiti curriculari indispensabili sopra indicati, occorre altresì aver sostenuto una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. Sono tuttavia esonerati dalla verifica del possesso dell'adeguata preparazione personale, gli studenti che hanno riportato, in sede di esame finale di Laurea, una votazione pari o superiore a 100(cento) centodecimi.

3. Gli studenti che non hanno ottenuto il titolo di laurea con una votazione pari o superiore a 100 centodecimi devono sostenere un colloquio davanti ad una apposita commissione istituita dal Consiglio Interclasse, teso a valutare, oltre agli aspetti motivazionali, anche la loro preparazione complessiva in termini di attitudini e competenze possedute, indispensabili per il proseguimento dei loro studi nel Corso di Laurea Magistrale. Nell'eventualità che tale colloquio evidenzii carenze dell'adeguatezza della personale preparazione, lo studente deve colmare le lacune dimostrate prima dell'iscrizione, secondo le modalità indicate. Il recupero può avvenire da parte dello studente con l'iscrizione a corsi singoli attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane riconosciuti come apportatori di crediti e con il superamento dei rispettivi esami o concordando con il Consiglio Interclasse uno specifico percorso formativo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) può essere eventualmente articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Essa è consultabile on-line all'indirizzo www.scienze.unimore.it, ed è riportata nell'**Allegato 2** che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo. Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi dei curricula eventualmente attivati sono riportati sul sito web del corso di studi. Nel caso di attivazione di più curricula, all'atto dell'immatricolazione lo studente deve indicare il curriculum prescelto.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74), l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, le tipologie delle forme didattiche e degli esami nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità e l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, sono definiti nell'**Allegato 3**, parte integrante del presente regolamento e consultabile on-line all'indirizzo www.scienze.unimore.it. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell'**Allegato 3** sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di MM.FF.NN., sede amministrativa del Corso, e il sito web del Corso di studio. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.

3. Tutte le attività formative previste dall'Ordinamento Didattico del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) sono valutate in crediti (CFU). Per acquisire i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa lo studente deve superare l'esame o le altre forme di verifica del profitto previste dal presente Regolamento. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'**Allegato 3**, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del RDA. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto annualmente da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è fissata in 60 crediti.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'**Allegato 3**, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) caratterizzanti;
 - 2) affini o integrative;
 - 3) altre attività formative (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Le attività formative si concludono con un esame orale e/o scritto (anche tenendo conto di eventuali prove pratiche, grafiche, tesine, relazioni scritte, presentazione di elaborati grafici o di risultati di progetti o altro) ed una votazione finale espressa in trentesimi, con eventuale lode, fatte salve le eventuali prove di verifica intermedie. Per ogni attività formativa la specifica forma di verifica del profitto e di valutazione ed i contenuti (programma) sono approvati dal Consiglio Interclasse e riportati nei corrispondenti prospetti descrittivi inclusi pubblicati sul sito web del corso di studio. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non devono apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non possono essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1. Ai sensi dell'Art. 24, comma 3, del RDA, i docenti responsabili delle attività formative fissano almeno sei appelli di esame adeguatamente ripartiti durante i periodi di interruzione delle lezioni. Per gli studenti fuori corso, o comunque in possesso di tutte le attestazioni di frequenza e per gli studenti iscritti a tempo parziale e/o lavoratori o disabili, dispensati dall'obbligo di frequenza, possono essere fissati appelli anche nei periodi di svolgimento delle lezioni.
5. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente può chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti (all'atto dell'iscrizione o successivamente all'iscrizione) nel caso in cui questi sia in grado di documentare, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'acquisizione di particolari competenze ed abilità

professionali, ovvero di competenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Tali crediti saranno riconosciuti dal Consiglio Interclasse se compatibili con gli obiettivi formativi del corso.

Lo studente, al 2° anno degli studi, è tenuto ad acquisire specifiche abilità attraverso l'attività obbligatoria di tirocinio. In ogni fase del tirocinio lo studente opera sotto il controllo diretto di un tutor della struttura ospitante e di un Docente-tutor afferente al Consiglio Interclasse. Il Consiglio Interclasse, di concerto con la Facoltà, organizza i tirocini formativi in collaborazione con Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comune ...), Industrie e Aziende (ceramiche, colorifici, cementifici, fornaci ...), Laboratori (pubblici e privati) e Studi Professionali. All'interno del Consiglio Interclasse opera un responsabile organizzativo dei tirocini che ha il compito di individuare la struttura ospitante ed il tutore da questa designato, gli obiettivi e la tipologia di attività di tirocinio ed il tutore scientifico. Il tutor scientifico, assieme al tutor della struttura ospitante, redige il progetto di tirocinio (modalità di svolgimento ed obiettivi) da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio Interclasse. Nello svolgimento di questi compiti il responsabile organizzativo dei tirocini ed il tutor scientifico operano in sintonia e stretta collaborazione con i responsabili organizzativi designati dalla Facoltà e dall'Ateneo. La valutazione finale dell'attività di tirocinio avviene con soli due gradi di «Approvato» e di «Non Approvato» sulla base dei giudizi formulati dal tutore della struttura ospitante e dal tutore scientifico. A richiesta dello studente, viene rilasciato dal delegato per le attività di Tirocinio un attestato con la descrizione delle competenze acquisite.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, gli studenti iscritti al Corso di Laurea possono svolgere parte dei propri studi con programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali).

Lo studente, ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero, è tenuto ad indicare le attività formative che intende seguire presso l'Università straniera, per l'approvazione preventiva del "*learning agreement*" da parte del Consiglio Interclasse. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero avviene con ratifica del Consiglio Interclasse e della Facoltà. Le tipologie del riconoscimento sono:

- riconoscimento del credito o, comunque, della verifica di profitto;
- riconoscimento del periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- riconoscimento del tirocinio e delle altre attività formative.

Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero nell'ambito del programma Socrates/Erasmus dagli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale, la conversione dei voti secondo il sistema italiano, nonché la convalida dei relativi crediti formativi universitari, viene fatto da parte del Consiglio di Facoltà ovvero, su delega di questo, del Consiglio Interclasse.

6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'**Allegato 3**, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea, oltre ai casi di idoneità.
7. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto per cinque anni accademici consecutivi decade dallo status di iscritto.

Art. 5 – Prova finale

1. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal corso di studio. La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (classe LM-74) consiste in una tesi sperimentale e non compilativa, svolta sotto la guida di un relatore, affidata dal Consiglio Interclasse e discussa dallo studente in presenza di un'apposita commissione nominata dal Preside della Facoltà di Scienze. Tale tesi deve essere di carattere sperimentale e presentata sotto la forma di una relazione scritta, anche redatta su supporto digitale. L'elaborato di tesi deve, inoltre, rispettare le indicazioni riportate nelle "Regole per la Prova finale e per la redazione della Tesi" approvate dal Consiglio Interclasse e pubblicate sul sito web.

2. L'argomento della tesi viene assegnato dal Consiglio Interclasse allo studente su proposta diretta di un Docente, o Ricercatore, afferente ad uno dei SSD caratterizzanti o affini ed integrativi del Corso di studio. Il proponente, di norma, funge da Relatore seguendo la preparazione e le attività dello studente e relazionando in merito alla commissione di esame finale di laurea. Il Consiglio Interclasse valuta ed approva la domanda di assegnazione tesi presentata e autorizza, se richiesto, l'affidamento delle funzioni di Relatore a Docente o Ricercatore di altro Ateneo. Nel caso di domanda di assegnazione della tesi presentata autonomamente dallo studente, il Consiglio Interclasse individua e assegna un argomento di tesi e provvede a nominare un Relatore. Il laureando è tenuto a consegnare presso la Segreteria studenti della Facoltà l'elaborato di tesi entro 10 giorni dalla data fissata per la prova finale, pena l'esclusione.
La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Interclasse o, in sua assenza, dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo, afferente al Consiglio Interclasse. La commissione è costituita da sette membri, di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori afferenti al Consiglio Interclasse. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima fascia. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale, nel numero massimo di tre, anche professori di Facoltà od Università diverse, professori a contratto presso la Facoltà nell'anno accademico interessato e cultori della materia.
I criteri per la valutazione conclusiva tengono conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
La valutazione della prova finale viene effettuata sulla base di due criteri generali: la qualità e lo stile della presentazione e la qualità e lo stile della relazione scritta e/o dell'elaborato grafico presentato dal candidato.

3. Nel caso di specifica richiesta da parte del candidato e del relatore, l'elaborato di tesi può essere redatto in lingua straniera e la prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCL. In questo caso il candidato redige anche un riassunto esteso della tesi in lingua italiana.

4. In ciascun anno accademico sono previste non meno di tre sessioni per sostenere la prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale LM-74, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico. In ognuna delle sessioni previste il Consiglio Interclasse può fissare più appelli di esame per la prova finale.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La Laurea Magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU secondo quanto indicato nell'**Allegato 3** al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il punteggio riservato alla valutazione della tesi è pari ad un massimo di 12 su 110. La valutazione dell'intera carriera dello studente è pari ad un massimo di 98 punti su 110. Agli studenti che raggiungono una media ponderata delle votazioni ottenute nelle varie attività formative superiore od uguale a 28,5/30 viene assegnato il massimo punteggio previsto per la carriera. Per gli altri studenti il punteggio relativo alla carriera viene assegnato aggiungendo alla media ponderata su base di centesimi delle votazioni ottenute nelle attività formative, arrotondata all'unità, 3 punti per gli studenti iscritti al 2° anno e 1 punto per gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso. Agli studenti iscritti al 2° o ai successivi anni fuori corso non vengono aggiunti punti alla media ponderata. Al punteggio finale ottenuto per la carriera può essere aggiunto un punto per la presenza di soggiorni di studio all'estero (Erasmus o convenzioni di altro tipo ufficialmente riconosciute ed approvate dal Consiglio Interclasse); può essere inoltre aggiunto un punto per la presenza di almeno 4 lodi nelle verifiche sostenute nelle attività formative relative alla laurea specialistica.
La proposta dell'assegnazione della Lode da parte del Relatore, subordinata alla presenza di almeno 3 lodi nelle prove di esame del Corso, deve essere approvata all'unanimità dalla Commissione e tiene conto anche della qualità del lavoro di tesi e della qualità della presentazione. Eventuali pareri contrari all'assegnazione della Lode sono motivati verbalmente dai commissari e, su richiesta del Presidente, sono riportati in forma scritta e allegati al verbale di esame. Per studenti eccezionalmente meritevoli che abbiano raggiunto i requisiti per l'assegnazione della lode e che abbiano conseguito il massimo punteggio (30/30) in tutte le prove di esame del Corso di Studio, la Commissione può, all'unanimità, proporre alla Facoltà l'attribuzione al laureato di un solenne Encomio. L'Encomio viene riportato, con specifica motivazione, nel Certificato supplemento al Diploma di Laurea Magistrale. Eventuali pareri contrari all'assegnazione dell'Encomio sono motivati verbalmente dai commissari e, su richiesta del Presidente, sono riportati in forma scritta e allegati al verbale di esame.
3. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (due anni). E' possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso cui si è iscritti.

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza dell'attività di tirocinio è obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al Corso di Studio. La frequenza alle altre attività formative del Corso è obbligatoria per gli studenti impegnati a tempo pieno. La soglia minima di presenze, utile per ottenere l'attestazione di frequenza è esplicitamente indicata nell'**Allegato 3**. Le attestazioni di frequenza alle attività formative per ciascun anno di corso si intendono acquisite dagli studenti iscritti, salvo specifica comunicazione contraria da parte del docente responsabile alle Segreterie Studenti.
2. Il Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti

impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche. Per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, il relativo percorso formativo è concordato, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, dallo studente stesso con il Consiglio Interclasse. Lo studente può inserire nel proprio piano di studio attività formative pari alla metà dei CFU previsti per l'anno di corso, con un margine di tolleranza stabilito dalla Facoltà. E' fatto obbligo di richiedere l'iscrizione a tempo definito per almeno due anni accademici consecutivi.

3. Per gli studenti iscritti a tempo parziale e per gli studenti lavoratori o disabili, dispensati dall'obbligo di frequenza, sono organizzate per ciascuna attività formativa apposite iniziative di sostegno e di recupero individuale attraverso attività di studio assistito, tutorato e di autoapprendimento. Lo studente nello status di non frequentante è tenuto a concordare preventivamente con il docente titolare dell'attività formativa il percorso e le modalità con cui raggiungere gli obiettivi formativi previsti.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso, lo studente deve avere acquisito, alla data ultima disponibile per l'iscrizione, almeno 24 CFU. Nel caso di mancata acquisizione nei tempi previsti del numero minimo di CFU, lo studente è iscritto come ripetente. Gli studenti che, alla data di inizio delle lezioni del primo semestre, si trovano, al fine di soddisfare il numero minimo richiesto per il passaggio all'anno successivo, in difetto di un numero di CFU corrispondenti ad una singola attività formativa possono richiedere al Consiglio Interclasse, che delibera in merito, la possibilità di sostenere il corrispondente esame o altra forma di verifica anche durante il periodo di svolgimento delle lezioni.
Nel caso in cui lo studente abbia interrotto gli studi per più di un anno accademico, può riprendere gli studi come studente ripetente per gli anni di interruzione. Se il periodo di interruzione è superiore a tre anni, il riconoscimento degli studi svolti e dei crediti acquisiti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Consiglio Interclasse.
Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
Allo studente che per comprovati motivi sia impossibilitato a frequentare un anno di corso può essere riconosciuta la sospensione totale di ogni attività scolastica con conseguente esonero dell'obbligo di iscrizione. La richiesta di sospensione, corredata di tutta la documentazione ritenuta utile, è presentata al Consiglio Interclasse prima dell'inizio dell'anno accademico e, in osservanza del Regolamento Didattico di Ateneo, non può essere reiterata.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle dei requisiti curriculari e delle conoscenze e competenze possedute. Nel caso di trasferimento o passaggio di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in un diverso Corso di studio di altra Università, anche straniera, è effettuato dal Consiglio di Facoltà, ovvero, su delega di questo, dal Consiglio Interclasse, il quale valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Laurea magistrale, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera fino a

quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti. Il Consiglio di Facoltà, ovvero su delega di questo, il Consiglio Interclasse indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea magistrale appartenente alla classe LM-74, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Le domande di trasferimento e di passaggio di Corso di studio devono essere presentate ai competenti uffici entro il 31 ottobre, salvo diversa disposizione della Facoltà.

2. Nel caso lo studente provenga dal Corso di studio corrispondente del previgente ordinamento (Classe 86/S), il riconoscimento dei CFU avviene secondo una predefinita tabella di conversione reperibile sul sito web del Corso di studio.
3. L'attribuzione dell'eventuale voto avviene tenendo conto della corrispondenza tra le attività del Corso di studio convalidate e gli esami superati nella carriera pregressa, utilizzando le votazioni o la media delle votazioni ottenute.

Art. 10 – Piani di studio

1. E' possibile presentare i piani di studio secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Facoltà. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCL, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo.
2. I piani di studio individuali, per essere approvati, devono soddisfare gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale, raggiungere il numero minimo di 120 CFU e rispettare l'ammontare dei CFU previsti per ogni ambito nell'Offerta Formativa (OFF) relativa all'anno di immatricolazione. Le modalità ed il termine ultimo per la presentazione dei piani di studio individuali, nonché le modalità ed i tempi per eventuali loro successive modifiche, sono stabilite dalla Facoltà entro il 30 giugno e pubblicate annualmente sul sito web. Allo studente che nella precedente carriera universitaria abbia seguito attività formative che sono, per contenuti od obiettivi formativi, già comprese nell'offerta del corso di studio è fatto obbligo di presentare un piano di studi individuale con la sostituzione delle suddette attività formative.
3. Il Consiglio Interclasse valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 ottobre o nella prima data utile successiva alla presentazione. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio, il quale è tenuto ad una ulteriore valutazione.

Art. 11 – Tutorato

1. Il Consiglio Interclasse, oltre a collaborare con la Facoltà nell'organizzazione delle iniziative da questa assunte in materia di orientamento e tutorato in itinere, nelle diverse forme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, assicura ad ogni studente iscritto al corso di studio un proprio servizio di tutorato e di orientamento, individuale e personalizzato, per l'intera durata degli studi. Il tutore assiste lo studente a lui assegnato riguardo la definizione di un piano di studio

individuale, i tirocini formativi, la scelta della tesi di laurea, l'eventuale prosecuzione degli studi e le opportunità di lavoro. Per gli studenti provenienti dal Corso di Laurea in Scienze Geologiche dell'Ateneo viene mantenuto il Tutore già assegnato. Per gli studenti provenienti da altro corso di studi, l'assegnazione al rispettivo tutore, individuato tra i docenti del corso di studi, avviene per sorteggio da parte del Presidente del Consiglio Interclasse. Il Consiglio Interclasse nomina inoltre un responsabile del servizio di tutorato per le questioni di tipo organizzativo e amministrativo.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche ha in funzione un sistema di valutazione costante della qualità, rispondente a criteri nazionali ed internazionali, al fine di promuovere un miglioramento continuo sia dell'organizzazione, sia della didattica.
2. Per tale valutazione il Consiglio Interclasse si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.
3. Il Consiglio Interclasse assicura, per quanto di sua competenza, le necessarie informazioni al nucleo di valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'Art. 1, comma 2 della Legge 370/1999.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il Consiglio Interclasse attiva, d'intesa con la Commissione didattica paritetica di Facoltà (Art. 18 RDA), una commissione formata da tre docenti dei corsi di studi e da cinque studenti in rappresentanza degli anni di corso della laurea triennale e della laurea magistrale incaricata della valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 14 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del corso di laurea nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi www.scienze.unimore.it e www.unimore.it.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF (se previsto) o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e

comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.